



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti Presidente

dott. Giuseppe Colavecchio Consigliere

dott. Marco Smioldo Consigliere - relatore

dott. Francesco Albo Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 30/A/2025

nel giudizio d'appello iscritto al n. 6963/R del Registro di Segreteria,

proposto da Leanza Giuseppina, rappresentata e difesa dall'avvocato

Antonino Amato,

contro

- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione
siciliana.

- Ufficio di Procura generale presso la Sezione giurisdizionale
d'Appello per la Regione siciliana;

per la riforma

della sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la
Regione siciliana n. 134/2024 del 14 febbraio – 26 marzo 2024

Esaminati tutti gli atti e documenti di causa.

Udita, nell'odierna pubblica udienza del 09.01.2025, per l'appellante,

l'avvocato Maurizio Iannello in sostituzione dell'avvocato Antonino Amato, giusta delega scritta depositata in udienza; per il Pubblico Ministero il Vice Procuratore Generale dott.ssa Maria Concetta Carlotti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con l'impugnata sentenza è stata riconosciuta la responsabilità amministrativa dell'odierna appellante, a titolo di dolo, per aver falsamente attestato, nelle domande di inserimento nelle graduatorie provinciali, e dell'Istituto Pestalozzi di Catania, (c.d. GPS), il possesso di plurimi titoli di laurea (laurea in Lettere e Filosofia) e, in virtù di ciò, conseguito il conferimento e quindi espletato, incarichi di insegnamento di supplenza nell' A.S. 2021/22 e nell'A.S. 2022/23 (fino al marzo 2023, data di risoluzione anticipata del contratto) in assenza del titolo di studio legittimante, cagionando un danno erariale nei confronti del Ministero dell'istruzione e del merito quantificato, al lordo degli oneri riflessi, in complessivi euro 56.317,47.

2.- Con appello regolarmente notificato e tempestivamente depositato, in via preliminare, la sig.a Leanza, deducendo l'insussistenza di un doloso arricchimento, ha chiesto la definizione del giudizio ex art. 130 c.g.c. attraverso il pagamento di una somma non superiore nel massimo ad euro 39.422,229.

Nel caso di mancato accoglimento dell'istanza di definizione con rito abbreviato, ha chiesto l'annullamento o la revoca della sentenza di condanna, affidando l'accoglimento del proprio gravame a sei motivi di gravame, nei quali sostanzialmente ripropone tutte le difese articolate in primo grado e respinte nell'impugnata sentenza.

2.1. - Col primo motivo è stata contestata la violazione e/o errata applicazione art. 106 D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, la mancata rilevazione vincolo pregiudizialità per contestuale pendenza di procedimento penale e la mancata sospensione giudizio di primo grado.

2.2. – Col secondo motivo è stata eccepita la violazione e/o errata applicazione art. 1 L. 14 gennaio 1994, n. 20, nonché la carenza di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo della responsabilità erariale

2.3. – Col terzo motivo la difesa ha lamentato la violazione e/o errata applicazione art. 21 decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, (c.d. decreto semplificazioni) conv. in L. 120 del 11 settembre 2020 e la carenza di motivazione in ordine alla rilevata inammissibilità del giudizio di primo grado

2.4. – Col quarto motivo è stata contestata la violazione e/o falsa applicazione art. 2126 c.c. – Violazione e falsa applicazione art. 8 D.M. 112/2022 e l'illogicità motivazione sul profilo oggettivo della responsabilità erariale.

2.5. - Col quinto motivo è stata eccepita la violazione e falsa applicazione artt. 1227 c.c. e 83 co.2 d. lgs. 174/2016, in relazione all'art. 8, co. 7, O.M. n. 112/2022 e all'art. 1 co. 1 quater e 1 quinquies L. n. 20/1994, il vizio di motivazione e la sua illogicità manifesta, e richiesta la riduzione quantum risarcibile per concorso colposo dell'amministrazione pubblica.

2.6. – Col sesto motivo la difesa ha contestato la violazione e falsa

applicazione art. 1 co. 1-bis. L. n. 20/1994 – Vizio di motivazione sulla

mancata riduzione del quantum risarcibile, nonché la mancata

valutazione utilità conseguita dalla pubblica amministrazione

La difesa ha quindi concluso chiedendo di annullare o modificare nei

sensi richiesti nel gravame l'impugnata sentenza.

3.- Con atto del 19.12.2024 l'UPGS ha formulato le proprie conclusioni,

contestando con puntali e specifiche argomentazioni le difese di parte

appellante. In tale prospettiva, considerato il ricorrere di un doloso

arricchimento, ha escluso il ricorrere dei presupposti per l'accoglimento

dell'istanza di rito abbreviato ed ha chiesto il rigetto dell'appello e la

conferma della sentenza impugnata, con conseguente condanna al

pagamento delle spese di giudizio.

4.- Con atto del 19.12.2024 la difesa Leanza ha ribadito le difese

articolate nell'atto d'appello.

5.- All'odierna camera di consiglio del 09.01.2025, il Collegio ha

dichiarato inammissibile l'istanza incidentale di definizione ex art. 130

c.g.c., disponendo contestualmente il passaggio alla trattazione del

merito del giudizio in pubblica udienza.

6.- Alla pubblica udienza, le parti hanno confermato le rispettive

conclusioni come da verbale e la causa è passata in decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e va respinto.

1. - Col primo motivo è stato contestato il rigetto dell'istanza di

sospensione del processo di primo grado per la contestuale pendenza

di un procedimento penale sui medesimi fatti.

La violazione e/o errata applicazione art. 106 D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, deriverebbe da una mancata adeguata valutazione della normale evoluzione del procedimento penale, con specifico riferimento alla possibilità di successiva instaurazione della fase processuale.

Rappresenta la difesa che il procedimento penale n. 3612/2023 RGNR si trova già nella fase processuale, giusta comunicazione decreto di fissazione udienza notificato all'odierna appellata in data successiva alla celebrazione del giudizio di primo grado.

Inoltre, osserva l'appellante, il processo penale incardinato nei confronti della docente Leanza ha ad oggetto l'accertamento di responsabilità penale in ordine ai reati di esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.), false dichiarazioni (art. 495 c.p.) e truffa (art. 640 c.p.): condotte, queste, che si pongono necessariamente quale antecedente fattuale del danno asseritamente provocato dalla convenuta, e il cui mancato accertamento travolgerebbe gli effetti di una sentenza di condanna al pagamento delle somme a titolo di danno erariale.

Pertanto, secondo la difesa, l'instaurazione della fase processuale nel parallelo procedimento penale – volto ad accertare antecedenti fattuali necessari per l'accertamento della responsabilità erariale – legittima la sospensione dell'odierno giudizio in attesa della sua definizione.

1.1.- In disparte la configurabilità di una soccombenza rispetto ad un provvedimento ordinatorio come quello di rigetto di un'istanza di sospensione, la richiesta è comunque infondata e va respinta.

Non sussiste, infatti, ai sensi dell'art. 106, c.g.c., un vincolo di

pregiudizialità dall'esito del giudizio penale, come chiarito dalle

articolate ragioni rinvenibili in Sez. App. Siciliana n. 66 del 2024, che il

Collegio intende fare proprie ed alle quali rinvia ai sensi dell'art. 5,

c.g.c. e dell'art. 17 N. di a. del c.g.c.

Non vi è dubbio che il processo penale, pur muovendo dagli stessi fatti

materiali, non si pone rispetto al presente giudizio come un

presupposto necessario pregiudiziale. Ciò in quanto l'illecito erariale è

disciplinato da regole diverse da quelle del reato, così come differenti

sono le regole che lo governano anche in relazione all'onere probatorio

e alla valutazione delle prove (Sez. app. siciliana n. 72 del 2021).

Si rinvia, comunque, per economia espositiva alla costante

giurisprudenza delle SSRR di questa Corte (v. da ultimo SSRR n. 3 del

2023) che hanno negato qualsiasi pregiudizialità tra il processo

contabile e quello penale.

2. – Col secondo motivo è stata eccepita la violazione e/o errata

applicazione art. 1 L. 14 gennaio 1994, n. 20, nonché la carenza di

motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo della

responsabilità erariale.

La difesa ripropone le difese concernenti la buona fede dell'odierna

appellante in relazione all'utilizzo del CAF per la presentazione delle

domande e la mancanza di un soccorso istruttorio che avrebbe evitato

il danno.

Col terzo motivo la difesa ha lamentato la violazione e/o errata

applicazione art. 21 decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, (c.d. decreto

semplificazioni) conv. in L. 120 del 11 settembre 2020 e la carenza di

motivazione in ordine alla rilevata inammissibilità del giudizio di primo grado.

Entrambi i motivi si fondano sulla negazione della responsabilità dolosa dell'appellante, il che ne consente la trattazione congiunta.

2.2. – Gli argomenti riproposti in sede d'appello con il secondo e terzo motivo non sono idonei a superare le convincenti conclusioni del giudice di primo grado sul titolo soggettivo doloso della responsabilità ascritta all'odierna appellante, che il Collegio intende fare proprie ed alle quali rinvia ai sensi dell'art. 5, c.g.c. e dell'art. 17 N. di a. del c.g.c.

Nel presente giudizio, come chiarito dal giudice di primo grado, la chiarezza normativa sui titoli abilitanti, l'ampiezza e la durata delle condotte fraudolente realizzate in una progressione crescente.

In primo luogo, la falsa dichiarazione sostitutiva della domanda del 05.08.2020 nella quale era stato dichiarato anche un pluridecennale servizio scolastico svolto presso Enti di formazione e scolastici privati nella classe di concorso "Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado" senza il prescritto titolo di studio, cosa che ha concorso a dare causa all'instaurazione dei rapporti di lavoro di cui è giudizio.

In secondo luogo, la domanda del 26.05.2022, dove la falsa dichiarazione sostitutiva è stata duplicata, avendo ad oggetto sia la laurea in lettere e filosofia che quella in filosofia e storia.

In terzo luogo, la risposta del 9 marzo 2023 che costituisce una ulteriore autodichiarazione sostitutiva falsa redatta in forma autografa in cui ha dichiarato di "essere in possesso della laurea in Lettere e

Filosofia conseguita presso l'Università degli Studi di Catania giorno 22/11/1981. Classe di concorso A012/A022" per rispondere alla richiesta del 02.03.2023 e del 07.03.2023 dell'Amministrazione scolastica che, nell'ambito di un controllo sulle dichiarazioni sostitutive dei titoli di studio dichiarati nella domanda del 26.05.2022, le aveva chiesto di produrre copia degli stessi.

Le condotte descritte dimostrano, innanzitutto, una lontananza estrema dallo standard normativo (la laurea in Scienze dell'educazione e della formazione e la laurea specialistica in Scienze pedagogiche secondo l'All. A del D.M. 259/2017 non costituiscono un requisito di accesso per l'insegnamento delle discipline letterarie né nella scuola secondaria di I grado (classe di concorso A-22) né in quella di II grado (classe di concorso A-12)).

Inoltre, la loro ripetizione in un lasso di tempo tale da farle ritenere ragionevolmente frequenti (tre in tre anni, dal 2020 al 2023) dimostra la determinazione estrema dell'appellante, che peraltro ricorre ad una falsa dichiarazione sostitutiva per celare la non corrispondenza al vero di precedenti dichiarazioni, dimostrando in tal modo la piena consapevolezza del mancato possesso dei titoli abilitativi.

Tali elementi indiziari, secondo i criteri inferenziali della normalità e della razionalità, convergono nella dimostrazione del dolo dell'appellante (concordanza) in modo possibile e verosimile (gravità), e sono tali (precisione) che la conseguenza – secondo le regole di esperienza valutate secondo il criterio di giudizio del 'più probabile che non' (v. Cass. n. 9760 del 2015) - è quella di esprimere una volontaria

ed intenzionale determinazione alla condotta antigiuridica e del suo evento dannoso, con propria locupletazione.

Normalmente è prevedibile, infatti, che chi svolge un lavoro è sicuramente retribuito e quindi se ne arricchisce, anche se il lavoro è conseguito tramite una falsa dichiarazione di requisiti che non si posseggono; in questi casi è ragionevolmente preponderante l'evidenza che il danno che deriva all'istituzione scolastica dall'illecito commesso dall'appellante sia stato da questa intenzionalmente voluto. Infatti, secondo una regola d'esperienza comune *“Quando maggiore è la probabilità del verificarsi di una conseguenza/evento, più verosimile è che questo evento sia previsto e più grande è la probabilità che l'evento sia intenzionale.”*

Per quanto precede, il Collegio ritiene di condividere le conclusioni del giudice di primo grado circa il sussistere di una forma intensa di dolo (dolo intenzionale) in capo all'appellante, conclusioni che – come rilevato – le argomentazioni difensive non sono idonee a superare. Infatti, anche ammettendo una disattenzione iniziale nella dichiarazione dei titoli, il non averne rettificato la correttezza delle dichiarazioni per tre anni, ed aver risposto con altre dichiarazioni non veritiere all'istituzione scolastica indiziano di intenzionalità tutta la condotta ed il conseguente evento dannoso.

3. – Col quarto motivo è stata contestata la violazione e/o falsa applicazione art. 2126 c.c. – Violazione e falsa applicazione art. 8 D.M. 112/2022 e l'illogicità motivazione sul profilo oggettivo della responsabilità erariale.

Anche con questo motivo la difesa ha rieditato le difese in ordine all'applicazione dell'art. 2126 c.c. al caso in esame, richiamando la medesima giurisprudenza indicata in primo grado, escludendo l'illiceità della causa del contratto e quindi la sussistenza di un danno erariale.

Ha chiesto sul punto la riforma dell'impugnata sentenza per aver omissso di confrontarsi in maniera specifica e puntuale – tra gli altri – con le richiamate disposizioni ministeriali tese a regolare il rapporto di impiego anche in ipotesi di dichiarazioni inesatte o mendaci – facendo salva la retribuzione percepita.

3.1.- Il motivo è infondato e va respinto.

Anche in questo caso gli argomenti riproposti in sede d'appello non sono idonei a superare le convincenti conclusioni del giudice di primo grado che il Collegio intende fare proprie ed alle quali

Sul punto, nel rinviare, ai sensi dell'art. 5, c.g.c. e dell'art. 17 N. di a. del c.g.c., alle ragioni compiutamente espressa dal giudice di primo grado, ci si può limitare ad osservare che, come precisato dalla giurisprudenza costituzionale, la tutela della retribuzione prevista dal comma 1 dell'art. 36 della Costituzione suppone un rapporto di lavoro lecitamente instaurato (Corte cost., sent. n. 296/1990).

Nel caso in esame il rapporto di lavoro è stato effetto di una falsa dichiarazione e, pertanto, la sua 'causa' è illecita, con conseguente non applicabilità alla fattispecie dell'art. 2126 c.c.

4. - Col quinto motivo è stata eccepita la violazione e falsa applicazione artt. 1227 c.c. e 83 co.2 d. lgs. 174/2016, in relazione all'art. 8, co. 7, O.M. n. 112/2022 e all'art. 1 co. 1 quater e 1 quinquies L. n. 20/1994,

il vizio di motivazione e la sua illogicità manifesta, e richiama la riduzione quantum risarcibile per concorso colposo dell'amministrazione pubblica.

La difesa ha ribadito che la condotta gravemente colposa ascrivibile al Ministero dell'Istruzione, in persona del Dirigente e dell'U.S.R. competente, impone la riforma dell'impugnata sentenza in ordine all'esclusione ovvero alla riduzione del risarcimento dovuto a titolo di responsabilità erariale, dal momento che è utilmente dimostrato il concorso colposo dell'amministrazione danneggiata nella concreta causazione del pregiudizio contestato alla docente.

4.1.- Anche tale motivo è infondato e pertanto va respinto.

In primo luogo, occorre precisare che il controllo dell'amministrazione, come attività successiva alla condotta controllata, non può logicamente – ancor prima che giuridicamente – concorrere con la condotta a cagionare il danno (art. 1227, c. 1, c.c.), in quanto il controllo, anche a volerla considerare quale causa sopravvenuta, non è comunque idoneo da solo a cagionare l'evento dannoso (art. 41, c. 2, c.p.) e quindi non incide sul nesso causale tra la condotta contestata all'appellante e l'evento dannoso, rimanendo quest'ultimo comunque 'conseguenza immediata e diretta' (art. 1223, c.c.) delle false dichiarazioni in sede di costituzione del rapporto di lavoro.

Al più, l'omissione o il ritardo dei controlli può rilevare qualora rappresentino la misura dell'ordinaria diligenza con la quale il creditore avrebbe potuto evitare i danni (art. 1227, c. 2, c.c.).

Al riguardo l'irrelevanza causale dell'operato dell'amministrazione di

rivela tenendo in considerazione i tempi della vicenda:

- le domande all'origine della seria causale del danno sono del 05.08.2020 e del 26.05.2022;

- il controllo attivato dall'Amministrazione scolastica sulle dichiarazioni sostitutive dei titoli di studio dichiarati nella domanda del 26.05.2022 è del 02.03.2023 e del 07.03.2023 con richiesta di produrre copia degli stessi;

- l'appellante ha prodotto all'Amministrazione scolastica in data 9 marzo 2023 una ulteriore autodichiarazione sostitutiva falsa redatta in forma autografa in cui ha dichiarato di "essere in possesso della laurea in Lettere e Filosofia conseguita presso l'Università degli Studi di Catania giorno 22/11/1981. Classe di concorso A012/A022";

- l'incarico è stato revocato con decorrenza dal 16.03.2023;

- la denuncia querela sporta a suo carico presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Librino da parte del dirigente dell'I.O. "Pestalozzi" di Catania è del 17 marzo 2023;

- la notizia di danno erariale, prot. n. 7105/2023, trasmessa dal Dirigente scolastico dell'Istituto Omnicomprensivo (I.O.) "Pestalozzi" di Catania è del 30 marzo 2023.

La connessione temporale sopra richiamata dimostra che, ancorchè tardivamente, i controlli sono avvenuti tempestivamente rispetto al maturare della prescrizione del danno, e pertanto, il creditore ha evitato che l'illecito dell'appellante avesse ulteriori conseguenze.

5. – Col sesto motivo la difesa ha contestato la violazione e falsa applicazione art. 1 co. 1-bis. L. n. 20/1994 – Vizio di motivazione sulla

mancata riduzione del quantum risarcibile, nonché la mancata valutazione utilità conseguita dalla pubblica amministrazione

Col motivo in esame l'appellante ha chiesto che la somma quantificata nella gravata sentenza deve essere ridotta in ragione della prestazione resa dalla docente nei periodi di riferimento, tenuto altresì conto dell'assenza di qualsiasi contestazione sul corretto svolgimento dell'attività lavorativa.

5.1.- Il motivo è infondato e va respinto.

Come correttamente indicato dal giudice di primo grado, non soltanto l'intensità del dolo, ma anche la natura di c.d. 'professione protetta' dell'insegnamento in parola escludono sia la possibilità di applicare il potere riduttivo, sia quella di configurare una utilità ritraibile dalla prestazione dell'appellante.

Sul punto sono convincenti le osservazioni del pm d'udienza sulla inesistenza sul piano qualitativo dell'intervento formativo e circa l'inutilità del tempo trascorso per i discenti.

Al riguardo è bene sottolineare che un insegnamento reso da chi non ha i titoli per insegnare non si sottrae ad una presunzione iuris tantum di totale inutilità della prestazione, che nel presente giudizio non è stata superata da prove positive di qualità dei risultati, in quanto l'immediata denuncia penale e di danno erariale si pongono in frontale contrasto con una assenza di contestazioni sullo svolgimento dell'attività lavorativa.

6. – Tutto quanto sopra considerato e ritenuto, il Collegio respinge l'appello in epigrafe.

Le spese di giustizia del presente grado seguono la soccombenza ex art. 31 del c.g.c. e sono liquidate di seguito nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando, respinge l'appello in epigrafe.

Le spese di giustizia, pari ad euro 128,00 sono poste a carico del soccombente Leanza.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 09.01.2025

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Cons. Marco Smioldo

Pres. Vincenzo Lo Presti

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 04/04/2025

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

F.to digitalmente